

Raccomandata

Avviso di pignoramento

Debitore

A richiesta del creditore

Rappresentante

si procederà il (data)

, alle ore

meridiane

nell'abitazione del debitore

al pignoramento per un credito di Fr.

con gli interessi e le spese.

Si richiamano al debitore le seguenti disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento:

Art. 91 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:

1. ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP);
2. a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 164 n. 1 e 323 n. 2 CP).

Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio di esecuzione può ordinare l'accompagnamento per mezzo della polizia. Su richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

Art. 96 È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli oggetti pignorati. L'ufficiale precedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell'acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede.

Impignorabilità

Confronta a tergo i disposti di legge concernenti i beni e diritti impignorabili. Se il repute violati il debitore dovrà aggravarsene entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di pignoramento (atto di pignoramento) presso l'Autorità di vigilanza, altrimenti si riterra che ha riconosciuto il pignoramento.

Luogo e data

Ufficio di esecuzione

Estratto della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 92 Sono impignorabili:

1. gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;
2. i libri religiosi e gli oggetti del culto;
3. gli arredi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione;
4. a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre il bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia o al mantenimento della sua azienda;
5. le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarsi;
6. gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo militare di una persona incorporata nell'esercito, come pure gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l'indennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile;
7. il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 del Codice delle obbligazioni;
8. le prestazioni d'assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni;
9. le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
- 9a. Le rendite giusta l'articolo 20 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l'articolo 50 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, le prestazioni giusta l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari;

10. i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;

11. i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.

Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.

Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (art. 378 cpv. 2 CP).

Art. 93 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.